INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

# Art. 29

## Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive

Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 26 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni. Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo comma e al n. 6) del terzo comma dell'articolo 26. Esse debbono prevedere modalita' idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino, di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 26, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della, quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche. Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi possono presentare liste di candidati solo le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 |
| Estremi | Legge 31 dicembre 1961, n. 1406 |
| Titolo | Sesto — Organi dell'Amministrazione |
| Capo | I — Organi collegiali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-29-elezione-dei-rappresentanti-del-personale-in-seno-alle-commissioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it